



Vittorio Occorsio
N O T A I O

Allegato "A" all'atto Rep.n. 6.840/3.181

STATUTO FONDAZIONE ROMA REGENERATION

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione ROMA REgeneration ETS".

La Fondazione ha sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo può determinare e variare l'indirizzo nell'ambito del comune della sede.

Una volta iscritta la Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 3.7.2017 n. 117 (**Codice del Terzo Settore, CTS**).

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo, ferme restando le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 15.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione è regolata dagli artt. 14 e ss. c.c. e dal Codice del Terzo Settore. La Fondazione assume personalità giuridica con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del d.m. 15.9.2020 in G.U. n. 261 del 21.10.2020.

ARTICOLO 2: NATURA, FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

NATURA

La Fondazione:

- I) ha natura di fondazione di partecipazione;
- II) non può distribuire in alcun modo - direttamente e indirettamente - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per ordine dell'autorità;
- III) ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;
- II) non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente previste nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- III) è aconfessionale ed apolitica.

FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui alle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia

ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- z) riqualificazione e rigenerazione di beni pubblici inutilizzati;

dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, coerenti con i propri principi ispiratori.

Nell'ambito dei suddetti campi, la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- commissionare, promuovere e sostenere progetti di ricerca e sviluppo e altre attività di studio, anche in cooperazione, aventi ad oggetto progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana e immobiliare, anche in ottica di sostenibilità, promuovendo il riutilizzo del suolo nell'area della città metropolitana di Roma, l'integrazione sociale e culturale, il contenimento degli impatti ambientali e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, l'inclusione e la riconnessione dei territori cittadini della città metropolitana di Roma. In tale ambito, inoltre, organizza iniziative, convegni, incontri, concorsi di idee, e altre attività di ricerca e sensibilizzazione, anche con riguardo ai fattori ESG (art. 5, comma 1, lett. e), i) e z), CTS);
- organizzare iniziative, eventi, concorsi, esposizioni, convegni, attività formative ed informative o altre iniziative (anche finalizzate all'autofinanziamento) e altri avvenimenti di diffusione e partecipazione culturale, finalizzati al rilancio del territorio e dell'immagine della città di Roma (art. 5, comma 1, lett. i, CTS);
- organizzare e sostenere il dialogo istituzionale con gli enti del territorio e le istituzioni in generale, che possa determinare anche il raggiungimento di accordi di collaborazione tra la fondazione, le istituzioni ed altri soggetti terzi, purché tali accordi siano analoghi, simili o compatibili con le finalità sociali del presente statuto (art. 5, comma 1, lett. i, CTS).

Al fine di realizzare i propri scopi statutari, la Fondazione può agire in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhe fondazioni ovvero altri soggetti nazionali ed internazionali che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione.

La Fondazione può esercitare inoltre le seguenti attività:

- organizzare e sostenere attività finalizzate all'accres-

scimento ed al rilancio del territorio e dell'immagine della città di Roma;

- istituire premi e borse di studio;
- partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità nei limiti di legge.

In ultimo, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle precedentemente indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di tali attività.

All'inizio di ogni anno sociale la Fondazione stabilirà il programma delle attività e il calendario relativo al loro svolgimento.

ARTICOLO 3: MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Partecipanti.

a) Sono Fondatori esclusivamente i soggetti che in quanto tali hanno partecipato all'atto pubblico di costituzione della Fondazione.

b) Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, le fondazioni e gli enti, italiani o stranieri, diversi dai Fondatori che, condividendo le attività e le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributo annuale minimo in denaro non inferiore a quello stabilito anche annualmente dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì, in funzione dell'ammontare della contribuzione, il periodo di ammissione alla Fondazione, eventualmente anche illimitato ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'ammissione del Sostenitore è

fatta con apposita delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, indirizzata allo stesso Consiglio Direttivo.

c) Sono definiti Partecipanti, le persone giuridiche, pubbliche o private, le fondazioni e gli enti, italiani o stranieri, diversi dai Fondatori e dai Sostenitori che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi liberi, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione e cioè dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili o diritti immobiliari, che pervengano alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Sostenitori e Partecipanti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dal conferimento di beni materiali e immateriali (brevetti, marchi, software) effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori o dai Partecipanti;
- dai fondi provenienti dalle donazioni, contributi ed elargizioni volontarie effettuate da soggetti terzi durante il corso di eventi, convegni, attività formative ed informative o altre iniziative finalizzate all'auto-finanziamento;
- dai fondi provenienti dalle donazioni del 5 per 1000.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8 CTS, la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le entrate e le rendite derivanti dall'impiego del suo patrimonio e con il suo patrimonio medesimo, e ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 5: ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Consiglio di Indirizzo;

- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Contabile;
- il Comitato Tecnico, ove nominato.

Tutte le cariche negli organi della Fondazione sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12.

ARTICOLO 6: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di quattro (salvo il caso di cui al penultimo paragrafo dell'articolo 14) ad un massimo di nove. Esso è composto:

- a) da un numero di membri pari al numero dei Fondatori, ognuno dei quali designato da ciascun Fondatore, che manterrà, individualmente, il diritto di nomina di un componente del Consiglio Direttivo;
- b) da un ulteriore membro, designato congiuntamente dai Fondatori, che assumerà la carica di "Presidente";
- c) da ulteriori membri, persone fisiche o giuridiche, eventualmente eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Sostenitori e prescelti esclusivamente dai Soci Sostenitori, in numero da uno a massimo due. Il numero dei membri di cui alla presente lettera potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo in carica, con apposita delibera, tenuto conto dell'evolversi della numerosità dei Soci Sostenitori della Fondazione. Ogni Socio Sostenitore, da solo o di comune accordo con altri Soci Sostenitori, avrà diritto a presentare una propria lista di candidati pari al numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere se in possesso di specifici requisiti contributivi, necessari per la presentazione delle liste, che saranno di volta in volta fissati dal Consiglio Direttivo. Saranno eletti i candidati della lista che riceverà dall'Assemblea dei Sostenitori la maggioranza dei voti. Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio Direttivo sub lettere b) e c) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, anche più volte, con le stesse modalità di nomina. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino a rinuncia o revoca.

Non sono previsti compensi per i membri del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il primo Consiglio Direttivo, composto da quattro membri, è nominato nell'Atto Costitutivo.

In aggiunta a quanto stabilito in altri articoli del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo di provvedere a:

- definire le linee generali dell'attività della Fondazione, acquisito, su richiesta del Consiglio Direttivo formalizzata dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso, il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- approvare eventuali modifiche statutarie;
- verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio consuntivo;
- decidere in ordine a qualsiasi atto di gestione sia ordinaria che straordinaria;
- nominare e revocare, tra i membri di cui alla precedente lettera c) del presente articolo 6, il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- istituire e nominare i membri del Comitato Tecnico;
- recepire le osservazioni non vincolanti del Comitato Tecnico (ove nominato) in merito ai progetti presenti e futuri della Fondazione;
- elaborare le proposte afferenti all'attuazione degli scopi statutari, avendo riguardo alle indicazioni consultive del Consiglio di Indirizzo in ordine ai progetti presenti e futuri della Fondazione, ferme le prerogative dei Comitati Tecnici di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un membro che sia espressione di un Fondatore, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte dei destinatari. La convocazione andrà inviata almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza con modalità che ne assicurino la conferma della ricezione; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Salvo che non si tenga in forma totalitaria (valido anche in assenza di convocazione), il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza almeno dei membri indicati alla lettera a) che precede.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-

sidente, ovvero dal membro più anziano.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, purché consti almeno il voto favorevole della maggioranza dei componenti indicati alla lettera a). In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio, allorquando non sia stato nominato il Segretario Generale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, inoltre, possono essere adottate, con i medesimi quorum deliberativi di cui sopra, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente, il quale comunica a tutti i membri del Consiglio Direttivo - anche a mezzo posta elettronica - l'ordine del giorno e le relative proposte di delibera, insieme alle ragioni alle stesse sottese e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

Salvi i diversi termini indicati in caso di necessità od urgenza, i membri del Consiglio Direttivo hanno sette giorni per trasmettere la risposta - col medesimo mezzo con cui è avvenuta la comunicazione - che deve essere riportata in calce al documento ricevuto.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, anche mediante l'ausilio del Segretario Generale, raccogliere le comunicazioni ricevute dai componenti del Consiglio Direttivo e dare loro indicazione dei risultati, specificando:

- le espressioni di voto dei membri del Consiglio Direttivo;
- la data in cui si è formata la decisione, coincidente con quella di formazione dei quorum deliberativi sopra indicati;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione scritta, se richiesto dai membri del Consiglio Direttivo.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione adottata

deve essere verificata dal Presidente del Consiglio Direttivo che, a tal fine, appone la propria firma autografa in calce alla trascrizione stessa.

ARTICOLO 7: L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori nomina i componenti del Consiglio Direttivo di cui alla lettera c) del precedente articolo 6.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità che ne assicurino la conferma della ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni si tengono in Italia e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci Sostenitori. In seconda convocazione L'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 8: CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto di membri designati per iscritto alla Fondazione dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori, tra i rispettivi legali rappresentanti ovvero diretti riporti degli stessi, in misura di uno per ciascuno dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori stessi. I membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati previa verifica da parte del Consiglio Direttivo del possesso in capo ai membri stessi di specifici requisiti funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Salvo i casi di rinuncia del membro ovvero di revoca del membro comunicata per iscritto alla Fondazione dal Socio Fondatore o dal Socio Sostenitore che ha proceduto alla relativa designazione, i membri del Consiglio di Indirizzo scadono in coincidenza della scadenza dei membri del Consiglio Diretti-

vo sub lettere b) e c) dell'articolo 6 del presente Statuto e possono essere riconfermati, anche più volte, con le stesse modalità di nomina.

Non sono previsti compensi per i membri del Consiglio di Indirizzo, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo sono invitati a partecipare senza diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, nominato secondo le modalità di seguito definite ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Consigliere di Indirizzo più anziano.

Il Consiglio di Indirizzo, coerentemente con le proprie specifiche competenze, si riunisce almeno due volte l'anno:

- su convocazione della presidenza di turno del Consiglio di Indirizzo;

- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; su richiesta del Consiglio Direttivo formalizzata dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio di Indirizzo:

- nomina il Presidente del Consiglio di Indirizzo, da eleggersi a maggioranza tra i relativi membri espressione dei Soci Sostenitori. La nomina avrà durata annuale e dovrà garantire la turnazione completa di ognuno dei componenti di espressione dei Soci Sostenitori, ovvero dei membri eventualmente intervenuti in sostituzione di quelli che non hanno ancora esercitato il diritto alla presidenza di turno. Le funzioni del Presidente del Consiglio di Indirizzo sono relative alla gestione e all'amministrazione delle singole riunioni. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo presiede il relativo organo della Fondazione e formalizza le comunicazioni da trasmettere al Consiglio Direttivo, senza avere poteri di rappresentanza e di comunicazione verso l'esterno e verso i terzi;

- esprime pareri consultivi al Consiglio Direttivo, al fine di definire le linee dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto, anche con riguardo ad iniziative a carattere culturale e/o scientifico;

- ferme le prerogative dei Comitati Tecnici di cui all'articolo 13 del presente Statuto, fornisce indicazioni consultive al Consiglio Direttivo ai fini dell'elaborazione delle proposte afferenti alla attuazione degli scopi statuari in ordine ai progetti presenti e futuri della Fondazione.

Ciascun membro del Consiglio di Indirizzo ha diritto a un voto.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. I relativi pareri sono assunti e le relative indicazioni sono espresse con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dei pareri e delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo viene data tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, a cura del Presidente del Consiglio di Indirizzo di turno.

ARTICOLO 9: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è designato congiuntamente dai Soci Fondatori. Il Vice Presidente, espressione dei Soci Sostenitori, sarà eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo esclusivamente tra i membri del Consiglio di cui alla lettera c) del precedente articolo 6. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Vice Presidente solo dopo che sia presente almeno un membro del Consiglio espressione dei Soci Sostenitori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere Direttivo più anziano di età.

Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- convoca l'Assemblea dei Sostenitori e la presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- formalizza alla presidenza di turno del Consiglio di Indirizzo la richiesta di convocazione del Consiglio di Indirizzo medesimo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma la documentazione che occorre per l'attuazione di tutte le iniziative ed attività che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, in relazione alle quali sussista la disponibilità di corrispondenti fondi o impegni di versamento da parte dei Soci;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario od opportuno;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

ARTICOLO 10: SEGRETARIO GENERALE

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può procedere alla nomina di un Segretario Generale, stabilendo la durata della carica. Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- funge da segretario del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente;
- cura i rapporti con le autorità tutorie;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo;
- cura la gestione della cassa;
- sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- in generale, sorveglia il buon andamento gestionale, amministrativo e contabile della Fondazione.

Per lo svolgimento delle proprie responsabilità, il Segretario Generale potrà percepire un eventuale compenso, che sarà determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11: ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della Fondazione è affidato ad un organo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2^a comma, c.c. Il Consiglio Direttivo può optare per una composizione collegiale dell'organo, nel numero di tre o cinque membri.

All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo esercita l'attività di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

All'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di legge o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso dell'Organo di Controllo sarà stabilito all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 12: REVISORE CONTABILE

Qualora la revisione legale dei conti non sia stata affidata all'Organo di Controllo, ovvero ove obbligatorio per legge, il Consiglio Direttivo nominerà un Revisore Legale che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso del Revisore Legale sarà stabilito all'atto della sua nomina.

Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi. Non possono essere eletti alla carica di Revisore Contabile i componenti del Consiglio Direttivo e coloro che esercitino (o abbiano esercitato nel triennio precedente) funzioni di controllo contabile presso uno dei Soci Fondatori.

ARTICOLO 13: COMITATI TECNICI

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà avvalersi della consulenza professionale e tecnico-scientifica di uno o più Comitati Tecnici (ognuno competente in relazione a specifiche materie) composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo, da un minimo di due ad un massimo di cinque.

I Comitati Tecnici durano in carica per un periodo di tempo pre-determinato dal Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dei Comitati Tecnici possono assistere senza diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale.

Ogni Comitato Tecnico, coerentemente con le proprie specifiche competenze, laddove istituito con apposita delibera, si riunisce - senza formalità alcuna - almeno una volta l'anno su richiesta del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- nomina di un presidente per l'amministrazione delle riunioni e per le comunicazioni con il Consiglio Direttivo;
- esame dei progetti della Fondazione, che il Consiglio Direttivo intenderà sottoporre al vaglio, affinché possa esprimere il proprio parere tecnico sulla qualità degli stessi, eventualmente proponendone integrazioni e miglioramenti;
- formulazione di proposte al Consiglio Direttivo per progetti futuri, pubblicazioni, concorsi di idee, convegni, e in generale quanto attenga alle attività della Fondazione secondo quanto riportato all'articolo 2 dello Statuto.

ARTICOLO 14: ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, LIBRI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istitu-

zionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle norme di legge e secondo le modalità che possono, di volta in volta, essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

I bilanci vengono trasmessi all'Organo di Controllo, il quale entro 15 giorni dalla ricezione trasmette al Consiglio Direttivo le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio Direttivo, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente i bilanci.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, gli adempimenti relativi al bilancio saranno posti in essere dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale, ove redatto, è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente al Bilancio di Esercizio.

Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico (ove istituito).

I Soci Sostenitori e gli altri componenti degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa motivata richiesta al legale rappresentante, sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

La Fondazione, laddove si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 15: RINUNCIA ALLO STATUS DI SOCIO FONDATORE

I membri che detengono la qualifica di Socio Fondatore, ove intervengano esigenze e obiettivi differenti da quanto perseguito nel corso del tempo dalla Fondazione, potranno rinunciare ex nunc alla qualifica di "Fondatore".

La rinuncia dovrà essere formalizzata al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto, fermi restando gli impegni di sostentamento già assunti in favore della Fondazione fino alla rinuncia.

La rinuncia alla qualifica di "Fondatore" determinerà automaticamente la decadenza del componente del Consiglio Direttivo dallo stesso individualmente designato, determinando la conseguente riduzione dei componenti ai sensi dell'art. 6, primo comma.

Con la formalizzazione della rinuncia dello status di "Fondatore", il membro rinunciante avrà facoltà, comunque, di richiedere al Consiglio Direttivo il conferimento dello status di Socio Sostenitore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.

ARTICOLO 16: MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto sono di competenza del Consiglio Direttivo. Le modifiche sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a condizione che vi sia il voto favorevole di tutti i componenti espressione dei Soci Fondatori, di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

ARTICOLO 17: SCIoglimento

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio Direttivo, quando:

- a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità; oppure
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) su determinazione del Consiglio Direttivo, purché vi sia l'unanimità dei membri espressione dei Fondatori.

In tali casi il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - a favore di altre Fondazioni con sede nella Regione Lazio e preferibilmente tra quelle presenti nel territorio del Comune di Roma Capitale, le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione oppure, in mancanza, che perseguano fini di pubblica utilità a

vantaggio del territorio del Comune di Roma Capitale, sentiti i soggetti titolari del potere di nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18: CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Firmato:

VITTORIO OCCORSIO Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso RUNTS.